



Art. 1 - Base legale

La presente direttiva fa riferimento alla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (art. 36 e 39).

Art. 2 - Scopo - aventi diritto

Il servizio del trasporto degli allievi è istituito di principio per tutti i bambini domiciliati, rispettivamente per residenti che frequentano l'Istituto scolastico Lema.

Può essere esteso a bambini domiciliati in altri comuni a condizione che:

- a) frequentino una delle sedi scolastiche dell'Istituto Lema;
- b) facciano capo alle fermate prestabilite già presenti (nessuna fermata supplementare);
- c) sui pulmini designati al trasporto ci siano posti ancora disponibili; nel caso in cui questi si esauriscano durante l'anno scolastico i bambini delle famiglie non residenti nel Comune non potranno più beneficiare del servizio. La richiesta motivata per il trasporto deve essere inoltrata alla Direzione scolastica, di regola entro la fine del mese di giugno per l'anno scolastico successivo. Le richieste sono prese in considerazione in ordine di entrata.

Il servizio è di principio organizzato per tutti gli allievi e allieve a dipendenza della sede scolastica frequentata. Le famiglie che **non intendono usufruire del trasporto sono tenute a comunicarlo** alla Direzione scolastica. Gli aventi diritto che non rinunciano al servizio sono tenuti a **utilizzarlo regolarmente e continuativamente** per tutto l'anno scolastico.

Art. 3 - Tragitto e fermate

Il servizio è destinato **esclusivamente al trasporto da e per le sedi scolastiche**.

In nessun caso saranno trasportati bambini non autorizzati o non aventi diritto. Gli orari, le ubicazioni delle fermate e le tratte sono stabiliti annualmente dal Municipio. Ubicazioni delle fermate, orari di partenza e arrivo sono comunicati alle famiglie dalla Direzione scolastica.

Ad ogni allievo è assegnata una fermata di riferimento e questa non può essere modificata. Non è possibile scendere o salire a fermate differenti rispetto a quella di riferimento senza l'accordo della Direzione scolastica.

Art. 4 - Responsabilità

I genitori si assumono la responsabilità per la custodia e l'accompagnamento dei propri figli fino al momento in cui salgono sul veicolo per recarsi a scuola e dal momento in cui scendono dal veicolo per tornare a casa.

L'eventuale trasbordo di bambini o bambine da un veicolo all'altro è di responsabilità dell'autista.

Art. 5 - Situazioni particolari

Le richieste da parte delle famiglie per situazioni particolari vanno inoltrate in forma scritta alla Direzione scolastica.

Art. 6 - Norme di comportamento

Per fare in modo che il trasporto degli allievi avvenga in sicurezza, occorre un comportamento responsabile e consapevole. Per il buon funzionamento del servizio è necessario, da parte di tutti:

- il rispetto dell'orario stabilito del pulmino;
- rimanere seduti al proprio posto mantenendo un comportamento che non arrechi disturbo né ai compagni né all'autista;
- prestare attenzione ad allacciare correttamente le cinture di sicurezza e a **tenerle allacciate durante l'intero tragitto**;
- sul pulmino non è consentito utilizzare giocattoli;
- sul pulmino non è consentito consumare cibi e bevande;

Chi causa dei danni al veicolo è tenuto a rifondere le spese di riparazione. Eventuali comportamenti inadeguati sono da segnalare **alla Direzione scolastica** sia da parte dei genitori che da parte dell'autista.

Art. 7 - Sospensioni – esclusione

I genitori s'impegnano a sensibilizzare i propri figli a mantenere un comportamento corretto e rispettoso sul veicolo. La Direzione scolastica in accordo con il Municipio, qualora altre misure risultassero inefficaci, si riserva di prendere provvedimenti per l'esclusione temporanea o definitiva in caso di indisciplina.

Art. 8 - Tariffe e fatturazione

- a) Sono **esenti** da tasse le famiglie domiciliate nel comune di Lema;
- b) Per le famiglie domiciliate o residenti in altri Comuni la tassa per anno scolastico è compresa tra Fr. 600.- e Fr. 1'200.- per allievo. Entrano in considerazione, ai fini della partecipazione alle spese di trasporto, tutte le famiglie residenti o domiciliate in altri Comuni indipendentemente dalla situazione economica e dalla rispettiva tassazione fiscale. L'importo dovuto sarà notificato all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 9 - Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione di questa direttiva sono decise in via di reclamo dal Municipio con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 10 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore con l'approvazione del Municipio di Lema a partire dall'anno scolastico 2025/26.

